

FISCO

## Ancora novità in vista su TASI, TARI e IMU

Il Ddl. di conversione del DL 16/2014, passato all'esame della Camera, prevede anche la proroga al 31 maggio per la rottamazione dei ruoli

/ Luisa CORSO

Tra gli **emendamenti** approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera al decreto c.d. "Salva Roma-ter" (DL 16/2014), contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di tributi locali, che passa ora all'esame dell'Aula per la prosecuzione del consueto iter di conversione, attesa entro il **5 maggio**, va segnalata la **proroga al 31 maggio 2014** della facoltà concessa ai contribuenti di accedere alla **definizione agevolata** delle somme iscritte a **ruolo** (consentita dall'art. 1, comma 618 della legge di stabilità 2014), pagando una somma pari all'importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo e beneficiando dello "stralcio" degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora.

Altre novità riguardano le **modifiche** alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), nonché alla disciplina della tassa sui rifiuti (**TARI**) e dell'**IMU**.

In primo luogo, viene precisato che le **detrazioni** introdotte per la TASI relativamente alle abitazioni principali e alle unità a esse equiparate, a seguito di aumento fino allo 0,8 per mille ("super TASI"), possono generare **carichi** di imposta **anche inferiori** rispetto a quelli determinatisi con riferimento all'**IMU**.

Con riguardo ai **termini di pagamento**, viene previsto che, per la **TARI**, il Comune stabilisca, di norma, **almeno due rate** a scadenza **semestrale** e in modo **differenziato** rispetto alla **TASI**. Con riferimento a quest'ultima, si precisa che la stessa deve essere pagata in **due rate**, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'**IMU** dall'art. 9 comma 3 del DLgs. 23/2011.

Tuttavia, a differenza di quanto disposto dal citato art. 9, il quale fa riferimento a due rate "di pari importo", l'emendamento in esame introduce, per la TASI, un **meccanismo di acconto e saldo** che potrebbe condurre al versamento di **due rate di importo diverso**: il versamento della prima rata è, infatti, eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicati dal Comune entro il 28 ottobre.

Per gli immobili **diversi** dall'**abitazione principale**, con riferimento al 2014, il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota base TASI, pari all'1 per mille,

qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014.

Resta **ferma la facoltà** di procedere al versamento di TARI e TASI, in un'**unica soluzione**, entro il 16 giugno di ciascun anno.

Tra le **esenzioni** dalla TASI, oltre agli immobili dello Stato e degli enti territoriali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, si annoverano i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Con riferimento alla disciplina della **TARI**, modificando l'art. 1, comma 645 della legge di stabilità 2014, è disposto che l'utilizzo delle **superfici catastali** per il calcolo della tassa decorre dal **1° gennaio successivo** alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali) che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. Tale ultimo comma dispone un'**apposita procedura**, da attivarsi fra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni, volta alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'**80%** di quella catastale.

Con riguardo ai produttori di **rifiuti speciali** assimilati agli urbani, viene abrogato il comma 661 della legge di stabilità 2014, il quale prevedeva che la TARI non fosse dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero; alla **reintroduzione** del tributo, si affianca la previsione che demanda ad un **regolamento comunale** eventuali **riduzioni proporzionali** della quota variabile.

Infine, per gli anni **2014 e 2015**, si consente ai Comuni di utilizzare **coefficienti** per la determinazione della tariffa rifiuti superiori o inferiori del **50%** a quelli del c.d. **metodo normalizzato** (DPR n. 158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

In tema di **IMU**, si dispone poi che, nel caso di immobili oggetto di "**multiproprietà**" (diritti di godimento a tempo parziale), il **versamento** dell'imposta è effettuato dall'**amministratore** del bene, il quale può prelevare l'importo necessario dal fondo comune attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale.